

REGOLAMENTO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

DEL. n° 25 del C.I. del 05.02.2024

DEL. n° 24 del C.D. del 02.02.2024

**ART. 1 – FONTI NORMATIVE**

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, c.1, del D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n.249).

**ART. 2 – PRINCIPI GENERALI**

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni determinate dal comportamento e irrogate ai sensi del presente regolamento non influiscono sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta, nei limiti del lecito, la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

**ART. 3 – INFRAZIONI E SANZIONI**

1. Falsificazione di firme di genitori e/o docenti,
2. Contraffazione di voti o giustificazioni
3. Uscita dalla scuola senza autorizzazione
4. Utilizzo improprio del cellulare, MP3, ipod, iphone, radio ecc. durante le ore di lezione
5. Utilizzo improprio delle reti telematiche (Internet) o del personal computer nel laboratorio informatico
6. Fumo nei locali della scuola o nel cortile interno
7. Mancanza di cura e di pulizia dell’aula e dell’ambiente scolastico.
8. Interruzioni continue alle lezioni, disturbo durante le attività, anche durante le visite d’istruzione.
9. Danneggiamento volontario dei beni della scuola o di altri studenti
10. Raggiungimento di tre note disciplinari sul registro di Classe
11. Assenza non giustificate per tre giorni successivi al rientro
12. Ritardi non giustificati in numero pari o maggiore a cinque
13. Utilizzo di termini gravemente offensivi
14. Furto
15. Atti violenti o vandalici
16. Atti di bullismo
17. Introduzione nella scuola e consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti
18. Dimenticanza del materiale didattico
19. Mancata consegna degli elaborati nei tempi prestabiliti

**Tipologie di sanzioni:**

1. richiamo verbale (annotazione su RE)
2. nota scritta su RE

3) consegna da svolgere a casa;

4) ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione;

6) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stage, ecc.)

7) allontanamento dalle lezioni o dalla scuola fino a quindici giorni;

8) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;

**ART. 4 – ORGANI COMPETENTI PER LA DELIBERA DI SANZIONI DISCIPLINARI**

Gli organi competenti a comminare sanzioni disciplinari sono i seguenti:

* Sanzioni 1,2,3,4 il docente referente dell’istruttoria e/o il docente coordinatore di classe
* Sanzioni 6,7 il Consiglio di classe in seduta straordinaria
* Sanzione 7: il Consiglio di Classe in seduta straordinario o per fatti gravi inerenti la sicurezza della persona il CAD
* Sanzione 7: Il docente coordinatore per i casi di cui alle lettere c,f,j, m; il docente coordinatore, letti gli atti ed eventualmente sentita la famiglia e lo/a studente/ssa procede in via autonoma ed immediata all’irrogazione della sospensione secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti
* Sanzione 8: il Consiglio di Istituto

**ART. 5 – PROCEDIMENTO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.**

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. A tale scopo, il Coordinatore di classe (o altro docente) avvia la fase istruttoria valutando i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento accertando i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

L’avvio del procedimento disciplinare deve essere comunicato alla famiglia dello studente interessato attraverso notifica scritta. In particolare, lo studente e i suoi genitori vengono convocati e si ricercano i motivi che stanno alla base del/i comportamento/i contestati. Se il docente ne ravvede la necessità, secondo i motivi del/i comportamento/i, si convocherà il CdC

La famiglia deve essere avvisata della possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa attraverso la partecipazione alla prima parte del Consiglio di classe straordinario, oppure con una memoria scritta da far pervenire all’Istituto entro il giorno antecedente della convocazione del Consiglio di classe.

Ogni provvedimento deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni regolamentari che hanno determinato la decisione dell’organo competente, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

**ART. 6 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO E REGIONALE, IMPUGNAZIONI E CASSAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE.**

La sanzione acquista efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione agli stessi effettuata nelle forme stabilite dalle norme in materia di procedimento amministrativo. La sanzione efficace è eseguita immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dal provvedimento medesimo.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione.

Dell’Organo di Garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. È presieduto dal

Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni. Qualora si trovino a farne parte lo studente destinatario della sanzione impugnata e/o il suo genitore essi hanno il dovere di astenersi dal partecipare e il Dirigente Scolastico provvederà alla surroga.

L’Organo di Garanzia deve essere perfetto in prima convocazione. La sua attività si sviluppa attraverso il riesame documentale degli atti inerenti alla controversia alla luce dell’ordinamento giuridico vigente. Esso opera senza procedere ad alcuna audizione delle parti interessate o di terzi. L’acquisizione di ulteriori elementi in ordine a fatti accaduti, è ammesso solo in forma scritta, e solo se accompagnato da una relazione in cui viene dettagliatamente descritta e motivata la ragione per la quale tali elementi pervengono in un secondo momento all’analisi generale dei fatti.

A fronte di sanzioni disciplinari pendenti l’Organo di Garanzia formalizza la propria decisione motivata entro il termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

Entro 15 giorni dalla decisione assunta dall’Organo di Garanzia interno o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, potrà essere proposto reclamo all’Organo di Garanzia Regionale che entro 30 giorni dovrà esprimere il proprio parere. Il reclamo dovrà essere inoltrato per via gerarchica al Dirigente Scolastico.

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, interno o Regionale, accolga in maniera parziale il ricorso, il Consiglio Di Classe prenderà atto della decisione e modificherà di conseguenza la propria delibera. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede, con notifica scritta, ad informare della revoca stessa la famiglia dell’alunno interessato e il Consiglio di Classe per cui gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare devono essere annullati, deve essere cancellata ogni notazione attinente nel fascicolo personale dell’allievo ed i giorni di sospensione nel frattempo scontati non vengono computati come assenza nel calcolo della percentuale minima di presenza obbligatoria alle lezioni scolastiche, né risultano influenti sulla valutazione del voto di condotta.